

VARIANTE DI MONITORAGGIO AL REGOLAMENTO URBANISTICO CON CONTESTUALE
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER ADEGUAMENTO E RIDISTRIBUZIONE
DELL'ATTUALE DIMENSIONAMENTO DI PREVISIONE

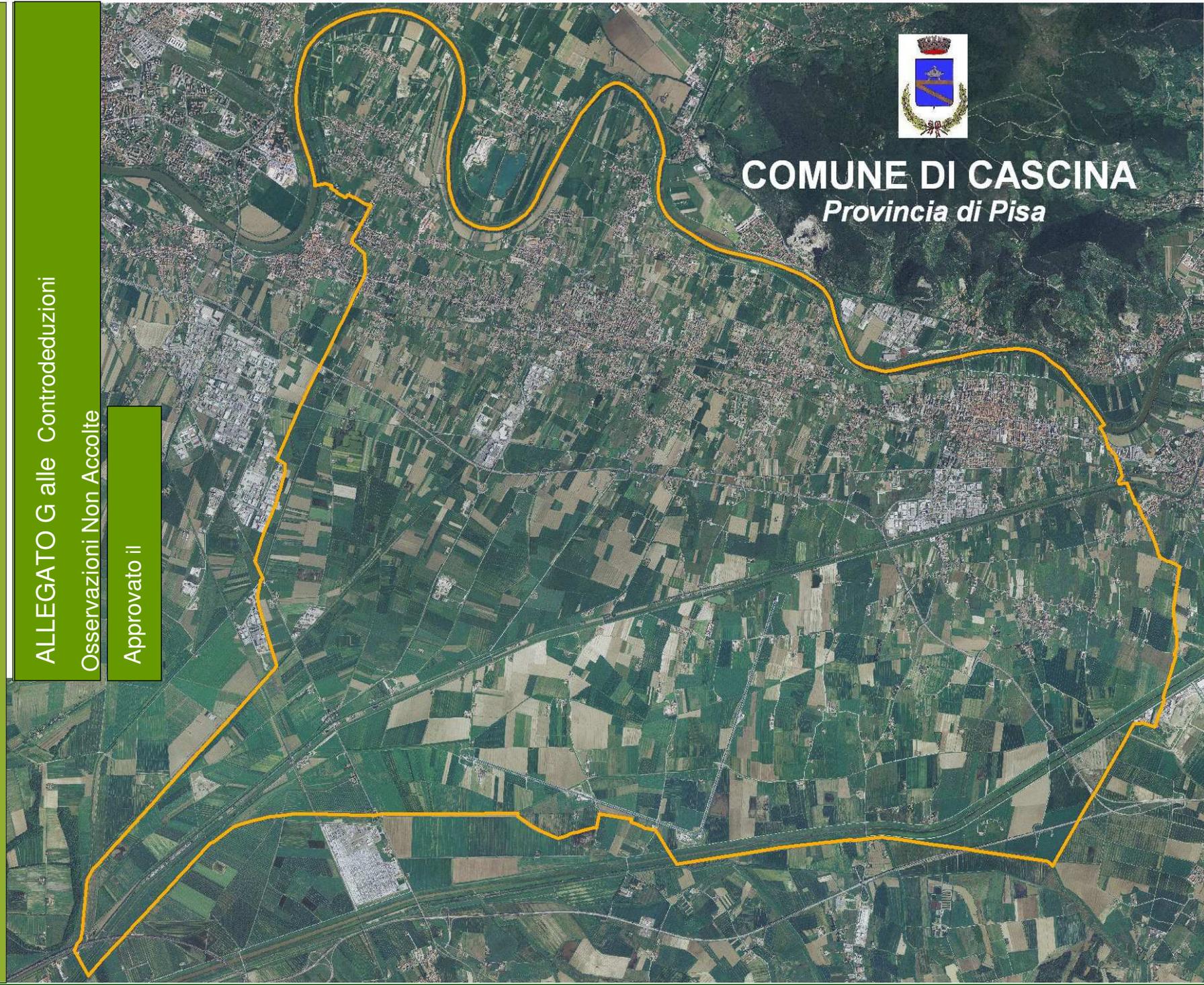
ALLEGATO G alle Controdeduzioni

Osservazioni Non Accolte

Approvato il



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa



ALLEGATO G ALLE CONTRODEDUZIONI

ALLA "VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER ADEGUAMENTO E RIDISTRIBUZIONE DELL'ATTUALE DIMENSIONAMENTO DI PREVISIONE"

N°	DATA PRESENTAZIONE	NUMERO PROTOCOLLO	INTESTATARIO	TITOLO	LOCALITA'	UTOE	VIA/P.ZZA	DESTINAZIONE URBANISTICA (RU adottato)	DATI CATASTALI	OGGETTO OSSERVAZIONE	SINTESI OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE	ESITO	N°
1	16/06/2014	15271	Di Sacco Massimo Angeli Giuseppe Angeli Valter	Proprietari	Navacchio	ST 2	Via del Nugolaio	Sub sistema ambientale agricolo	F 47 30	NTA del RU ART.36 SUTOE SCALA 1:10000 TAV. 2 SUD DP SCALA 1:2000 TAV. 7 E 14	Si chiede la formazione di una zona a carattere produttivo, comprendente anche l'area oggetto della presente osservazione, per l'utilizzo a piazzali per il deposito di materiali e/o attrezzature varie, con modesta volumetria per ricovero di macchine operatrici e uffici connessi all'attività	L'area oggetto dell'osservazione appartiene al 'Sub sistema ambientale agricolo' descritto nella "tavola 2 Nord - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS disciplinato dall'art. 5.1.4.delle NTA. E' un sistema agricolo tradizionalmente intensivo e ortivo e costituisce il riferimento produttivo e agricolo per le frazioni in essa comprese. Per il suo andamento, avvolgente dei nuclei insediativi, costituisce e garantisce una separazione tra i vari centri urbani, svolgendo anche un' importante funzione di rapporto tra gli insediamenti e l'ambiente. Uno degli obiettivi della pianificazione comunale è proprio il mantenimento di questa struttura affinché non si inseriscano elementi di discontinuità tra gli insediamenti e i con visivi aperti verso il territorio agricolo, impedendo la saldatura tra i diversi centri urbani a tutela del carattere policentrico dei borghi e delle aree libere presenti fra di essi. Tale principio e prescrizione è contenuto nell'osservazione che la Regione ha posto agli strumenti adottati ed è sostenuto con altrettanta chiarezza nell'integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico adottato il 2 luglio 2014 con D.C.R. n. 58 a cui gli strumenti urbanistici devono adeguarsi. Premesso ciò l'inserimento di una nuova zona a carattere produttivo in territorio agricolo risulta in contrasto con gli obiettivi pertanto l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE . Uno degli obiettivi della pianificazione comunale è proprio il mantenimento di questa struttura affinché non si inseriscano elementi di discontinuità tra gli insediamenti e i con visivi aperti verso il territorio agricolo, impedendo la saldatura tra i diversi centri urbani a tutela del carattere policentrico dei borghi e delle aree libere presenti fra di essi. Tale principio e prescrizione è contenuto nell'osservazione che la Regione ha posto agli strumenti adottati ed è sostenuto con altrettanta chiarezza nell'integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico adottato il 2 luglio 2014 con D.C.R. n. 58 a cui gli strumenti urbanistici devono adeguarsi. Premesso ciò l'inserimento di una nuova zona a carattere produttivo in territorio agricolo risulta in contrasto con gli obiettivi pertanto l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE .	NON ACCOLTA	1
4	19/06/2014	15272	Garofalo Carmine	Proprietario	San Frediano a Settimo	ST1	Fosso Vecchio n. 140	Sub sistema ambientale agricolo	F 30 241 F 30 242	HYDRO tav 7/B planimetria delle pericolosità idrauliche ai sensi del DPGR 53R-2011; tav 8/B proposta di modifica del Piano di Assetto Idrogeologico; tav 11/B proposta di planimetria delle pericolosità idrauliche ai sensi del DPGR 53R-2011 tav 11.1/B proposta di modifica del Piano di assetto idrogeologico. Tavola n. 8 DP scala 1:2000 del RU	Si chiede la modifica della classe di pericolosità idraulica assegnata all'area in oggetto da I4 a I2 (in continuità con quella confinante a nord) poiché la proprietà è posta a quota di circa 70/80 cm al di sopra delle proprietà confinanti e alla strada comunale del Fosso Vecchio.	L'area oggetto dell'osservazione appartiene al 'Sub sistema ambientale agricolo' descritto nella "tavola 2 Nord - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS disciplinato dall'art. 5.1.4.delle NTA. In merito alle perimetrazioni delle pericolosità idraulica, oggetto dell'osservazione, esse sono già state valutate dagli organi competenti, Autorità di Bacino del Fiume Arno e Genio Civile di Pisa, ed a meno di modeste modifiche grafiche richieste, sono state ritenute congrue e corrispondenti ai disposti del D.P.G.R 53R/2011 e delle NTA del Piano Assetto Idrogeologico. Tali pericolosità sono state redatte sulla base di studi idrologici idraulici che simulano eventi con Tr 30 – 100 –200 – 500 anni. Il fatto che negli ultimi 40 anni non si siano verificati allagamenti, o che non siano perimetrare nelle carte Ufficio Fiumi e Fossi, non può essere motivo di derubricazione della pericolosità idraulica. Inoltre, in merito al fatto che la proprietà risulterebbe a quote più alte rispetto ai terreni circostanti, si fa presente che la differenza di quota risulta essere modesta e circoscritta alla sola zona dell'edificio e non all'intera proprietà. Pertanto solamente l'edificio rimarrebbe al di fuori della perimetrazione, ma sarebbe circondato su tutti i lati da aree in pericolosità I.4, quindi per prassi consolidata e concordata con l'Autorità di Bacino tali aree vengono ricomprese all'interno della perimetrazione circostante (in questo caso I.4). L'osservazione pertanto è da ritenersi NON ACCOGLIBILE . Gli studi idrologico-idraulici in approvazione rappresentano lo stato attuale delle pericolosità e delle criticità e non possono considerare eventuali interventi futuri di messa in sicurezza idraulica, di iniziativa pubblica e/o privata e sempre possibili. Una volta valutati,progettati, realizzati e collaudati interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica, occorrerà una revisione dello strumento urbanistico di riferimento e degli studi idrologici-idraulici di supporto che tengano in considerazione di fatto interventi realizzati da sottoporre all'attenzione dell'Autorità di Bacino e del Genio Civile, con la possibile modifica/derubricazione delle specifiche singole pericolosità.	NON ACCOLTA	4

6	20/06/2014	15814	Donati Donatella	Proprietario	San Lorenzo Alle Corti	17	Via Vecchia Fioren.na via Totina	Sub sistema ambientale agricolo	F 6 407 F 6 100	SUTOE SCALA 1:10000 TAV.2 NORD DP SCALA 1:2000 TAV.3	Si chiede l'inserimento dei terreni, sia F 6 407 sia F 6 100, all'interno dell'Utoe 17 e se ne chiede in secondo luogo l'edificabilità.	Le aree oggetto dell'osservazione appartengono al 'Sub sistema ambientale agricolo' corrispondente al 'Sistema territoriale della pianura storica' descritto nella "Tavola 2 Nord - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS disciplinato dall'art. 7.3.2 e 5.1.4 delle NTA. E' un sistema agricolo tradizionalmente intensivo e ortivo e costituisce il riferimento produttivo e agricolo per le frazioni in essa comprese. Per il suo andamento, avvolgente dei nuclei insediativi, costituisce e garantisce una separazione tra i vari centri urbani, svolgendo anche una importante funzione di rapporto tra gli insediamenti e l'ambiente. Uno degli obiettivi della pianificazione comunale è proprio il mantenimento di questa struttura affinché non si inseriscano elementi di discontinuità tra gli insediamenti e i con visivi aperti verso il territorio agricolo, impedendo la saldatura tra i diversi centri urbani a tutela del carattere policentrico dei borghi e delle aree libere presenti fra di essi. Tale principio e prescrizione è contenuto nell'osservazione che la Regione ha posto agli strumenti adottati ed è sostenuto, con altrettanta chiarezza, nell'integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico adottato il 2 luglio 2014 con D.C.R. n. 58 a cui gli strumenti urbanistici devono adeguarsi. Premesso ciò l'inserimento di nuova zona a carattere insediativo, con conseguente ampliamento della Utoe 17-San Lorenzo alle Corti in territorio agricolo, risulta in contrasto con gli obiettivi previsti e, pertanto, pertanto l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE .	NON ACCOLTA	6
8	20/06/2014	15879	Cerri Grazia	Proprietario	Visignano	16	Via Visignano sud	Varchi Parchi ambientali	F 20 405 F 20 746	NTA del RU ART.34 SLIS SCALA 1:10000 TAV.4 NORD DP SCALA 1:2000 TAV. 4	Si chiede l'esclusione dell'area in oggetto dalla perimetrazione delle aree VARCHI.	L'area oggetto dell'osservazione è classificata come 'Varchi/Parchi ambientali' descritta nella "tavola 4 Nord - Invarianti strutturali" del PS disciplinato dall'art. 7.3.2 delle NTA. L'Art. 8 Statuto dei Luoghi, disciplina e caratterizza i Varchi prescrivendo la tutela massima in quanto aree destinate a mantenere la separazione tra i centri abitati, questo individua un obiettivo specifico del PS per queste aree a forte valenza ambientale consistente nell'impedimento della saldatura fra i centri urbani per mantenere oltre che una rete ecologica un giusto equilibrio fra costruito e non, tale aspetto territoriale può prescindere dalle caratteristiche specifiche del singolo lotto di proprietà, premesso ciò la richiesta risulta in contrasto con gli obiettivi perseguiti pertanto l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE .	NON ACCOLTA	8
9	23/06/2014	16005	Salvadori Giampaolo	Proprietario	Badia-Montione	19	Via Piantalbis	Varchi Parchi ambientali	F 5 161	SLIS SCALA 1:10000 TAV.2 SUTOE SCALA 1:10000 TAV.2 NORD	Si chiede di variare le previsioni degli strumenti urbanistici al fine di rendere edificabile la porzione di terreno in oggetto per la realizzazione a carico del proprietario di un'area a parcheggio/isola ecologica con contestuale allargamento della strada, da cedere all'amministrazione. Si chiede inoltre, come controprestazione, la possibilità di realizzare un fabbricato abitativo (in adiacenza del confine nord del suddetto parcheggio).	L'area oggetto dell'osservazione è classificata come 'Varchi/Parchi ambientali' descritta nella "tavola 4 Nord - Invarianti strutturali" del PS disciplinato dall'art. 7.3.2 delle NTA. L'Art. 8 Statuto dei Luoghi, disciplina e caratterizza i Varchi prescrivendo la tutela massima in quanto aree destinate a mantenere la separazione tra i centri abitati, questo individua un obiettivo specifico del PS per queste aree a forte valenza ambientale consistente nell'impedimento della saldatura fra i centri urbani per mantenere oltre che una rete ecologica un giusto equilibrio fra costruito e non. Le aree destinate a varco non sono quindi atte ad accogliere nuove funzioni anche se in parte di interesse pubblico, premesso ciò la richiesta risulta in contrasto con gli obiettivi perseguiti pertanto l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE , si sottolinea comunque che il RU nelle tavole di disciplina dei suoli prevede nuovi standard rispetto allo strumento vigente, nella vicina uto 19 Badia Montione.	NON ACCOLTA	9

13	23/06/2014	15962	Costagli Riccardo	Comproprietario e promissario acquirente	Navacchio	39	Via Fosso Vecchio via Arzachena Strada vicinale di Carriola	Sub sistema funzionale produttivo	F 27 199-167-197-281-198	NTA ART. 7.4.1	<p>Si richiede che la tabella previsionale di nuova Sul Nord - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS disciplinato dall'art. 5.1.5 delle NTA, ed è riporti, limitatamente alla Sul commerciale di nuova inserita nell'utoe 39-Zona Produttiva Navacchio come modificato nella variante al PS adottata. In merito alle edificazione prevista nell'UTOE39 - Navacchio, la richieste inoltrate si sottolinea che le NTA del PS prevedono fra le destinazioni ammesse per l'utoe in esame possibilità di insediare Commerciale Medie e/o Grandi la funzione commerciale senza specificazione della tipologia, è prevista nel RU la possibilità di valutare la Strutture di Vendita.</p> <p>L'area oggetto dell'osservazione appartiene al 'Sub sistema funzionale produttivo' descritto nella "tavola 2 Nord - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS disciplinato dall'art. 5.1.5 delle NTA, ed è inserita nell'utoe 39-Zona Produttiva Navacchio come modificato nella variante al PS adottata. In merito alle richieste inoltrate si sottolinea che le NTA del PS prevedono fra le destinazioni ammesse per l'utoe in esame la funzione commerciale senza specificazione della tipologia, è prevista nel RU la possibilità di valutare la compatibilità con la grande struttura di vendita subordinata alla attivazione della procedura di concertazione con la Regione Toscana e con gli altri enti territorialmente coinvolti, Pertanto si ritiene il primo punto dell'osservazione NON ACCOGLIBILE.</p>	NON ACCOLTA	13
16	41813	15940	Giordano Vincenzo	Proprietario	Musigliano	21	Via Ceria	Sub sistema ambientale agricolo	F 4 1631	SUTOE SCALA 1:10000 TAV.2 NORD DP SCALA 1:2000 TAV.2	<p>L'osservante richiede il rinnovo della richiesta di estensione dell'edificabilità dell'area in oggetto (inurbani, svolgendo anche un' importante funzione di rapporto tra gli insediamenti e l'ambiente. Uno degli obiettivi della pianificazione comunale è proprio il mantenimento di questa struttura affinché non si favorisca la realizzazione di edifici ecocompatibili con interventi di bioarchitettura e bioedilizia) in quanto l'area risulta quasi completamente urbanizzata ad eccezione della rete idrica che il richiedente si rende disponibile a realizzare a proprie spese. Il richiedente si offre inoltre a cedere una fascia di terreno sul fronte strada per la realizzazione di parcheggio pubblico e verde pubblico.</p> <p>L'area oggetto dell'osservazione appartiene al 'Sub sistema ambientale agricolo' appartenente al 'Sistema territoriale della pianura storica' descritto nella "tavola 2 Nord - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS disciplinato dall'art. 7.3.2 e 5.1.4 delle NTA. E' un sistema agricolo tradizionalmente intensivo e ortivo e costituisce il riferimento produttivo e agricolo per le frazioni in essa comprese. Per il suo andamento, avvolgente dei nuclei insediativi, costituisce e garantisce una separazione tra i vari centri urbani, svolgendo anche un' importante funzione di rapporto tra gli insediamenti e l'ambiente. Uno degli obiettivi della pianificazione comunale è proprio il mantenimento di questa struttura affinché non si inseriscano elementi di discontinuità tra gli insediamenti e i con visivi aperti verso il territorio agricolo, impedendo la saldatura tra i diversi centri urbani a tutela del carattere policentrico dei borghi e delle aree libere presenti fra di essi. Uno degli obiettivi della pianificazione comunale è proprio il mantenimento di questa struttura affinché non si inseriscano elementi di discontinuità tra gli insediamenti e i con visivi aperti verso il territorio agricolo, impedendo la saldatura tra i diversi centri urbani a tutela del carattere policentrico dei borghi e delle aree libere presenti fra di essi. Tale principio e prescrizione è contenuto nell'osservazione che la Regione ha posto agli strumenti adottati ed è sostenuto con altrettanta chiarezza nell'integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico adottato il 2 luglio 2014 con D.C.R. n. 58 a cui gli strumenti urbanistici devono adeguarsi. Premesso ciò l'inserimento di una nuova zona a carattere insediativo e comunque edificatorio in territorio agricolo risulta in contrasto con gli obiettivi enunciati pertanto l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE.</p>	NON ACCOLTA	16

17	23/06/2014	16025	Gallina Santo	Proprietario	Località Montacchiello	ST2	Via Emilia	Sub sistema ambientale agricolo	F 46 148	NTA ART. 7.3.1	SUTOE SCALA 1:10000 TAV. 2 NORD	<p>Si richiede la modifica della destinazione urbanistica dell'area agricola per essere ricompresa all'interno dell'ambito con destinazione produttiva della limitrofa UTOE 46, da attuarsi tramite S.U.A. ad iniziativa privata e che concorra a garantire una riqualificazione in termini urbanistici, edilizi, funzionali, ambientali e paesaggistici del tessuto produttivo esistente.</p> <p>L'area oggetto dell'osservazione appartiene al 'Sub sistema ambientale agricolo' appartenente al 'Sistema territoriale della pianura bonificata' descritto nella "tavola 2 Sud - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS disciplinato dall'art. 5.2.2 delle NTA. Questo Sistema è costituito da un sistema agricolo tradizionalmente estensivo e costituisce il riferimento produttivo e agricolo per le aziende agricole presenti. L'obiettivo del PS è il mantenimento e il potenziamento di questa struttura territoriale mantenendo le utoe produttive già insediate, come appunto l'UTOE 46 – Zona Produttiva di Via Emilia, premesso ciò l'inserimento di una nuova zona a carattere produttivo in territorio agricolo risulta in contrasto con gli obiettivi pertanto l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE.</p>	NON ACCOLTA	17
19	23/06/2014	16060	Zalum Paolo	Proprietario	San Giorgio	9	Via Santa Maria	Sub-Sistema Ambientale agricolo	F 25 657 F 25 649 F 25 632 F 25 631 F 25 91	SUTOE SCALA 1:10000 TAV.2 NORD	<p>Si richiede che venga modificato il perimetro dell'UTOE 9 fino a ricomprendere l'area in oggetto nella sua totalità in aree per attrezzature di interesse comune. Si confuta inoltre lo studio idraulico dello studio Hydrogeo e a supporto viene fornito un approfondimento dello studio Etastudio.</p> <p>Con D.C.R. n. 58 a cui gli strumenti urbanistici devono adeguarsi. Premesso ciò la richiesta di inserimento dell'area oggetto di osservazione all'interno della UTOE 9 risulta in contrasto con gli obiettivi del PS e pertanto l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE. Per quanto riguarda la richiesta di classificazione dell'area come "aree per attrezzature di interesse comune" essa attiene essenzialmente alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico e non del Piano Strutturale le cui previsioni programmatiche si attueranno tramite la definizione progettuale di ogni singola UTOE. Pertanto l'osservazione per quanto riguarda questo punto è da ritenersi NON PERTINENTE. Per quanto riguarda invece lo studio idraulico le perimetrazioni delle pericolosità idraulica sono già state valutate dagli organi competenti, Autorità di Bacino del Fiume Arno e Genio Civile di Pisa, e sono state ritenute congrue e corrispondenti ai disposti del D.P.G.R 53R/2011 e delle NTA del Piano Assetto Idrogeologico. Tali pericolosità sono state redatte sulla base di studi idrologici idraulici che simulano eventi con Tr 30 – 100 – 200 – 500 anni. Le uniche modifiche richieste, sia dall'AdB che da Genio Civile, riguardano la necessità di rendere omogenea, laddove possibile, la perimetrazione, e la relativa classificazione di pericolosità idraulica, nei casi in cui la restituzione cartografica tra una classe di pericolosità e l'altra è influenzata da elementi lineari quali capofossi e/o particolarità plano altimetriche. Nell'osservazione in oggetto, con allegato studio redatto da Etastudio, si riportano sostanzialmente le seguenti considerazioni e conclusioni: La futura realizzazione della cassa di espansione prevista renderà di fatto utilizzabile ai fini edificatori il terreno in oggetto.</p> <p>Errato non consentire interventi in aree classificate a P.I.4 o I.4 stante la modesta colonna d'acqua. Notizie storiche raccolte evidenziano una diversa dinamica di propagazione delle acque esondate. In merito pertanto alle osservazioni di cui sopra si riportano le seguenti considerazioni: Gli studi idraulici rappresentano lo stato attuale e non possono considerare eventuali interventi futuri di messa in sicurezza.</p>	NON ACCOLTA	19	
21	23/06/2014	16075	Franchi Leonardo	Proprietario	Località Via di Corte	7	Via Rio Pozzale n. 92	Sub sistema asse storico	F 44 16 sub 8-9, 17	SUTOE SCALA 1:10000 TAV.2	<p>Si richiede la modifica del limite urbano dell'UTOE 7, comprendendo anche la particella 17, al fine di poter utilizzare l'area per il recupero delle superfici e dei volumi derivanti dalla demolizione dei manufatti pertinenziali all'abitazione posti sulla particella 16.</p> <p>L'area oggetto dell'osservazione appartiene in parte al 'Sub sistema asse storico' corrispondente al 'Sistema territoriale della pianura storica' descritto nella "tavola 2 Nord - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS disciplinato dall'art. 7.3.2 e 5.1.3 delle NTA e in parte al 'Sub sistema ambientale agricolo'. In merito all' inserimento dell'area all'interno del limite urbano corrispondente alla richiesta di comprensione nell'utoe 7 Via di Corte per il PS, si ritiene di non consentire la modifiche di tale limite anche non per fini edificatori per garantire il mantenimento della struttura agricola affinché non si inseriscano elementi di discontinuità tra gli insediamenti e i con visivi aperti verso il territorio agricolo, impedendo la saldatura tra i diversi centri urbani. Premesso ciò l'inserimento di un' area agricola all'interno dell'utoe risulta in contrasto con gli obiettivi esplicitati pertanto l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE.</p>	NON ACCOLTA	21	

22	23/06/2014	16074	Salvadori Pietro	Proprietario	Località Via di Corte	2	Via Laiano di Sopra n. 8	Sub sistema Arno	F 11 1210 sub 1 F 11 1209	SUTOE SCALA 1:10000 TAV.2 NORD	<p>Si richiede la modifica del limite urbano dell'UTOE 2-Laiano nel suo limite nord-est per poter permettere l'inserimento della particella 1210 all'interno dell'UTOE stessa al fine di poter utilizzare l'area, senza ulteriori indici di fabbricabilità o potenzialità edificatoria ma solo per avere uno spazio leggermente superiore sul quale poter collocare gli elementi per l'arredo e la fruizione degli spazi esterni degli edifici</p>	<p>L'area oggetto dell'osservazione appartiene al 'Sub sistema Arno' corrispondente al 'Sistema territoriale della pianura storica' descritto nella "tavola 2 Nord - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS disciplinato dall'art. 7.3.1 e 5.1.1 delle NTA ed è in parte interno al perimetro dell'Utoe 2 Laiano ed in parte esterno. Per questa seconda porzione di cui si chiede l'inserimento all'interno del limite urbano corrispondente alla richiesta di compressione nell'utoe per il PS, si ritiene di non consentire la modifiche di tale limite anche se non per fini edificatori per garantire il mantenimento della struttura agricola affinché non si inseriscano elementi di discontinuità tra gli insediamenti e i con visivi aperti verso il territorio agricolo, impedendo la saldatura tra i diversi centri urbani. Premesso ciò l'inserimento di un'area agricola all'interno dell'utoe risulta in contrasto con gli obiettivi esplicitati pertanto l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE.</p>	NON ACCOLTA	22
24	23/06/2014	16073	Daini Alessandro	Proprietario Legale rappresentante Soc. Georgia srl	Località Via di Corte	7	Via N.Sauro	Sub sistema ambientale agricolo	F 54 26	SUTOE SCALA 1:10000 TAV.2 SUD	<p>Si chiede, vista la prossimità al centro abitato di via di Corte a Latignano, l'inserimento del terreno in oggetto nelle "aree agricole interne all'UTOE" dando una conformazione più consona al perimetro della frazione ed in modo che possa successivamente entrar a far parte della specifica o come servizi o con l'eventuale spostamento di volumi.</p>	<p>L'area oggetto dell'osservazione appartiene al 'Sub sistema ambientale agricolo' appartenente al 'Sistema territoriale della pianura storica' descritto nella "Tavola 2 Nord - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS. E' un sistema agricolo tradizionalmente intensivo e ortivo e costituisce il riferimento produttivo e agricolo per le frazioni in essa comprese. Per il suo andamento, avvolgente dei nuclei insediativi, garantisce una separazione tra i vari centri urbani, svolgendo anche un' importante funzione di rapporto tra gli insediamenti e l'ambiente. Uno degli obiettivi della pianificazione comunale è proprio il mantenimento di questa struttura affinché non si inseriscano elementi di discontinuità tra gli insediamenti e i con visivi aperti verso il territorio agricolo, impedendo la saldatura tra i diversi centri urbani. Si ritiene pertanto di non consentire la modifiche di tale limite, anche se non per fini edificatori, per garantire il mantenimento della struttura agricola. Premesso ciò l'inserimento di un'area agricola all'interno della Utoe 7- Via di Corte risulta in contrasto con gli obiettivi e, pertanto, l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE.</p>	NON ACCOLTA	24
29	23/06/2014	16173	Rocchi Alberto		Ansa dell'Arno	/	/	/	/	HYDRO			NON ACCOLTA	29
FUORI TERMINI														

30	24/06/2014	16210	Cecchetti Raffaele	Privato cittadino	Badia Montione	19	Via Piantalbis, n.117	Sub sistema Asse storico	F 5 959	HYDRO	<p>Si richiede che tutta l'area venga correttamente condotta alla classe di pericolosità idraulica I3 come risulta dalla relazione ed elaborati prodotti dal tecnico di fiducia geom. Canesi Carlo Mario</p> <p>L'area oggetto dell'osservazione appartiene al 'Sub sistema Asse storico' appartenente al 'Sistema territoriale della pianura storica' descritto nella "tavola 2 Nord - SubSistemi e Unità territoriali Organiche Elementari" del PS disciplinato dall'art. 7.3.2 e 5.1.3 delle NTA. Le perimetrazioni delle pericolosità idraulica sono già state valutate dagli organi competenti, Autorità di Bacino del Fiume Arno e Genio Civile di Pisa, e sono state ritenute congrue e corrispondenti ai disposti del D.P.G.R 53R/2011 e delle NTA del Piano Assetto Idrogeologico. Tali pericolosità sono state redatte sulla base di studi idrologici idraulici che simulano eventi con Tr 30 – 100 – 200 – 500 anni. Le uniche modifiche richieste, sia dall'AdB che da Genio Civile, riguardano la necessità di rendere omogenea, laddove possibile, la perimetrazione, e la relativa classificazione di pericolosità idraulica, nei casi in cui la restituzione cartografica tra una classe di pericolosità e l'altra è influenzata da elementi lineari quali capofossi e/o particolarità piano altimetriche.</p> <p>Nelle osservazioni in oggetto in particolare si riporta un rilievo topografico puntuale al fine di richiedere la derubricazione delle pericolosità idrauliche. Preme sottolineare che per la modellazione idraulica fatta e per le relative perimetrazioni è stato utilizzato il rilievo Lidar, ossia laser scanner da aereo, che non è possibile integrare con rilievi puntuali in quanto verrebbe a mancare la coerenza dei dati di base. L'area in questione è interessata da un allagamento per Tr 30 anni di transito e non di invasivo statico, e la relativa perimetrazione è già stata ritenuta conforme dagli enti competenti.</p> <p>Pertanto l'osservazione in merito è da ritenersi NON ACCOGLIBILE.</p> <p>Gli studi idrologico-idraulici in approvazione rappresentano lo stato attuale delle pericolosità e delle criticità e non possono considerare eventuali interventi futuri di messa in sicurezza idraulica, di iniziativa pubblica e/o privata e sempre possibili.</p> <p>Una volta valutati, progettati, realizzati e collaudati interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica, occorrerà una revisione dello strumento urbanistico di riferimento e degli studi idrologico-idraulici di supporto che tengano in considerazione di fatto interventi realizzati da sottoporre all'attenzione dell'Autorità di Bacino e del Genio Civile, con la possibile modifica/derubricazione delle specifiche singole pericolosità.</p>	NON ACCOLTA	30
OSSERVAZIONI NON PERTINENTI AL PS CONTRODEDOTTE NEL RU													
231_RU	23/06/2014	16117	Bozzi Paolo	Tecnico incaricato da: Agonigi Franco Bonaguidi Daniela	Pettori	20	via Ceria	Verde Privato	F 4 916	HYDRO		NON ACCOLTA	231_RU